

Newsletter n. 22 del 2 Ottobre 2021

1. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Emanato il regolamento che ne fissa le regole di funzionamento

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia è stato pubblicato il **decreto dirigenziale 28 settembre 2021**, recante "**Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118**".

Il decreto dirigenziale attua le richiamate disposizioni del D.L. n. 118/2021 con il recepimento del "*documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021*" allegato allo stesso decreto.

Il decreto dirigenziale, emanato ai sensi dell'art 3 commi 2 e 4 del D.L. n. 118/2021, fornisce le **specifiche tecniche della nuova disciplina, suddivise nelle seguenti cinque sezioni:**

SEZIONE I – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile on line

SEZIONE II – Check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza

SEZIONE III - Protocollo di conduzione della composizione negoziata

SEZIONE IV - La formazione degli esperti

SEZIONE V - La piattaforma.

Ricordiamo che l'art 3 del DL 118/2021 ha istituito una **piattaforma telematica nazionale**, alle quale possono accedere gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese da una sezione speciale del sito istituzionale delle Camere di Commercio.

Sulla piattaforma saranno disponibili:

- una lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

accessibile dall'imprenditore e dai professionisti dallo stesso incaricati.

Alle cinque sezioni seguono **tre allegati:**

ALLEGATO 1 – Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate

ALLEGATO 2 – Istanze online

ALLEGATO 3 – Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto dirigenziale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ALLEGATO al decreto clicca qui.](#)

2. DOMICILIO DIGITALE - Pubblicate le Linee Guida dell'INAD

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha adottato, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e la transizione al digitale e con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale, le **linee guida relative alle modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INAD**.

Le linee guida, adottate con Determinazione 529/2021 del 15 settembre 2021, riguardano **cittadini, professionisti e enti di diritto privato** non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

L'INAD è, infatti, **l'elenco pubblico contenente i domicili digitali eletti dalle persone fisiche nonché dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle imprese**, di cui all'art. 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

Ricordiamo che l'INAD è stato istituito dall'art. 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) - introdotto dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017 e successivamente modificato dal dall'art. 24, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 1230/2020 e dall'art. 38, comma 2, lett. b), del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021.

Con le Linee Guida sono state così definite le **regole** e le **funzionalità** disponibili per l'elezione, la modifica e la cancellazione del **domicilio digitale** nell'elenco **INAD**.

Possono **eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell'INAD**:

- a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
- b) i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
- c) gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC.

LINK:

[Per scaricare il testo della Determinazione n. 529/2021 con le allegate Linee Guida clicca qui.](#)

3. DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO (PCT) - Aggiornate le istruzioni operative

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) rende noto che sono disponibili le **istruzioni aggiornate** per il deposito e l'esame delle **domande internazionali di brevetto (PCT)** per le quali è stata richiesta, presso l'UIBM, l'apertura della fase nazionale di esame.

Il PCT (*Patent Cooperation Treaty*) o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti è un trattato multilaterale gestito dal WIPO (*World Intellectual Property Organization*), al quale oggi aderiscono 153 Stati Contraenti.

L'ampia pagina informativa è completata dal testo della normativa di riferimento, dalle **FAQ**, disponibili sia in italiano che in inglese, nonché dai moduli di domanda (da utilizzarsi solo per il deposito cartaceo):

- Modulo INV-PCT - PROCEDURA NAZIONALE DOMANDA PCT (art. 55 CPI) - DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE.
- Modulo MU-PCT - PROCEDURA NAZIONALE DOMANDA PCT (art. 55 CPI) - DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ.

Con l'assegnazione agli esaminatori del Team PCT delle domande internazionali sinora depositate, la Divisione Brevetti avvia le verifiche formali di ammissibilità, dando concreta attuazione alla riforma dell'articolo 55 del Codice della proprietà industriale.

Introdotta con il Decreto "Crescita" del 2019, tale riforma consente ai titolari di una domanda internazionale di brevetto che contiene la designazione o l'elezione dell'Italia di richiedere l'apertura della "fase nazionale" di esame presso l'UIBM, in alternativa alla fase regionale di esame presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

LINK:

[Per accedere alle istruzioni aggiornate clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alle FAQ clicca qui.](#)

4. D.L. N. 130/2021 - Pubblicato il "Decreto Energia"

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 37 del 23 settembre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 27 settembre 2021, il **DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130**, recante **"Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale"**.

Le nuove misure - come si legge nel comunicato stampa del Governo - intervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di famiglie che beneficiano del "bonus sociale elettrico":

- nuclei che hanno un ISEE inferiore a 8265 euro annui;
- nuclei familiari numerosi (ISEE 20.000 euro annui con almeno 4 figli);
- percettori di reddito o pensione di cittadinanza;
- utenti in gravi condizioni di salute, utilizzatori di apparecchiature elettromedicali.

Per costoro sono tendenzialmente azzerati gli effetti del futuro aumento della bolletta.

Per circa 6 milioni di piccolissime e piccole imprese (con utenze in bassa tensione fino a 16,5kW) e per circa 29 milioni di clienti domestici, sono azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema, per il quarto trimestre 2021.

Quanto al gas, per circa 2,5 milioni di famiglie che beneficiano del "bonus gas" sono tendenzialmente azzerati gli effetti del previsto aumento della bolletta nel quarto trimestre 2021.

Nello stesso periodo, per tutti gli utenti del gas naturale, famiglie e imprese, l'Iva (oggi al 10 e al 22% a seconda del consumo) è portata al 5% e gli oneri di sistema sono azzerati.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5. D.L. N. 132/2021 - Pubblicato il "Decreto Giustizia e Proroghe"

Approvato dal Consiglio dei Ministri N. 38 del 29 settembre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 27 settembre 2021 il **Decreto-Legge 30 settembre 2021, n. 132** con misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (c.d. "*Decreto Giustizia e proroghe*").

In particolare, il decreto - in vigore dal 30 settembre 2021 - **interviene nelle seguenti materie:**

1) **Tabulati telefonici** - In linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell'accertamento del reato.

2) **Referendum** - In materia di referendum il decreto legge proroga di un mese la possibilità di depositare le sottoscrizioni e i certificati elettorali per le richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di pubblicazione dello stesso decreto legge. Il termine per il deposito passa dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

3) **Assegno temporaneo** - Prorogati alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.

4) **Irap** - Rinviato al 30 novembre 2021 il termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

6. L. N. 133/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L.n. 111/2021

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021, la **Legge 24 settembre 2021, n. 133**, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante **misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti** (c.d. "*Decreto Green Pass Scuola*").

Segnaliamo alcune delle novità più rilevanti del provvedimento normativo:

1) Estesa da 48 a 72 ore la validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. Il **test molecolare** può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021. Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido. (*articolo 01*)

2) Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui **ai lavoratori fragili**, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, **l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio** prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al **ricovero ospedaliero**.

3) Prorogata fino al 31 dicembre 2021 (attualmente 31 ottobre) per la **stessa tipologia di lavoratori** dipendenti, la concessione del **lavoro agile** anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. In conseguenza di tale proroga **l'autorizzazione di spesa** finalizzata a garantire la **sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario** delle istituzioni scolastiche pubbliche passa da 173,95 milioni di euro a 195,15 **milioni di euro per il 2021**. (*art. 2 ter*)

4) Confermata la disposizione secondo cui nell'**anno scolastico 2021/2022**, sull'intero territorio nazionale, le attività dei **servizi educativi per l'infanzia** e l'attività scolastica e didattica delle **scuole dell'infanzia** e delle **scuole primarie e secondarie** di primo e secondo grado (scuole statali, paritarie e non paritarie) sono svolte **in presenza**. (*art. 1 comma 1, primo periodo*)

Tuttavia, **fino al 31 dicembre 2021**, termine dello stato di emergenza, i **Presidenti delle regioni e delle province autonome** di Trento e di Bolzano e i sindaci **possono derogare a tale previsione**, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, **esclusivamente in zona rossa** (in precedenza anche arancione) e in **circostanze di eccezionale e straordinaria necessità** dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica. (*art. 1 comma 4*)

Specificato che nell'**anno accademico 2021/2022** le attività didattiche e curriculari delle **università** sono svolte **prioritariamente in presenza** (*art. 1 comma 1 secondo periodo*).

Anche le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli **ITS** sono svolte **prioritariamente in presenza**. (*comma 1 terzo periodo*)

5) Modificate alcune misure minime di sicurezza per lo svolgimento dei servizi e delle attività in presenza, in tutte le istituzioni **educative, scolastiche e universitarie. In particolare:**

- **obbligo** di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**. L'obbligo riguarda i bambini a partire dalla scuola primaria (e non più a partire da 6 anni di età). (*art. 1 comma 2 lettera a*)
- fornitura di **mascherine di tipo FFP2 o FFP3** al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. A tal fine si utilizzano le risorse pari a 350 milioni di euro stanziate dal Decreto sostegni bis (commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 73/21). (*art. 1 comma 2 lettera a-bis*)

6) Confermate le disposizioni in base alle quali l'obbligo di possesso della certificazione verde per l'accesso agli istituti scolastici e universitari, e agli obblighi di verificare tale possesso, sono accompagnate da una **disciplina sanzionatoria**: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione è raddoppiata.

Le sanzioni sono irrogate dal prefetto (*art. 1 comma 6; comma 5 terzo periodo dell'art. 9-ter; comma 4 terzo periodo dell'art. 9-ter 1; comma 4 terzo periodo dell'art. 9-ter 2*)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalle legge di conversione clicca qui.](#)

7. CINQUE PER MILLE - Adottati i nuovi modelli di rendicontazione e le relative Linee guida

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con **Decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021**, ha adottato, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, la seguente modulistica

- **Modello di rendiconto** (Mod. A),
- **Modello di rendiconto dell'accantonamento** (Mod. B).

Sono state, altresì, adottate le **"Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli Enti del Terzo settore"**.

La nuova modulistica dovrà essere utilizzata **per la rendicontazione del contributo a partire dall'anno finanziario 2020**, accompagnata dalle relative linee guida.

La precedente modulistica e le relative linee guida restano valide per la rendicontazione del contributo fino all'anno finanziario 2019.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei due modelli e delle Linee guida clicca qui.](#)

8. PNRR - Presentata la prima informativa sullo stato di attuazione

Nel Consiglio dei Ministri n. 37 del 23 settembre 2021 è stata presentata **la prima informativa in merito al monitoraggio e allo stato di attuazione delle misure previste dal PNRR approvato in Europa a luglio 2021**.

Delle 51 misure previste per l'anno in corso, **sono stati già raggiunti 13 obiettivi**.

Più nel dettaglio, relativamente agli investimenti, **ne risultano già definiti 5**.

Per tutti i restanti sono state già avviate le procedure di realizzazione.

Per quel che riguarda **le riforme**, ne sono state **definite 8**, pari al 30% del totale; per le altre 19 è già in corso il procedimento di approvazione.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

9. GREEN PASS - DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021 OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI - Aggiunte nuove FAQ sul sito del Governo

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il **Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127**, recante **"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"**.

Al D.L. n. 52/2021, convertito dalla L. n. 87/2021, dopo l'articolo 9-quater vengono inseriti i seguenti tre nuovi articoli:

- 9-quinquies - **Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico** (art. 1);
- 9-sexies - **Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari** (art. 2);
- 9-septies - **Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato** (art. 3).

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), per accedere ai luoghi di lavoro sarà necessario avere il Green Pass.

Dopo bar, ristoranti, palestre, cinema, il Consiglio dei Ministri ha deciso di estendere l'obbligo del certificato verde anche ai lavoratori della Pubblica Amministrazione e del settore privato.

Il decreto interviene non solo nell'allargare la platea di chi è obbligato a presentare il certificato per recarsi sul posto di lavoro, ma stabilisce anche le sanzioni e la durata del pass, nonché il costo dei tamponi in farmacia, la durata di validità degli stessi e individua con chiarezza a chi spetta la responsabilità di controllare i lavoratori.

L'obiettivo, dichiarato dall'Esecutivo, è quello raggiungere in meno di quattro settimane una zona di sicurezza o così come definita nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto, una sorta di immunità sociale che si traduce in una copertura dell'85% della popolazione vaccinabile.

Per rispondere alle domande più frequenti dei cittadini, dopo la pubblicazione del D.L. n. 127/2021, il **Governo ha aggiunto alcune FAQ nella sezione relativa alla certificazione verde**, per spiegare chi dovrà controllare, cosa succederà a chi non ha il Green Pass e quali possono essere le sanzioni sia per i lavoratori che per gli imprenditori.

Il Governo chiarisce che non c'è obbligo del pass per i clienti di un taxi mentre **coloro che ricevono in casa un idraulico, un elettricista** o un qualsiasi altro tecnico per una riparazione **non dovranno controllare se ha il certificato** in quanto «*non sono datori di lavoro ma stanno acquistando dei servizi*». *Resta fermo che «è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass».*

Diverso invece il discorso per **colf e badanti**. In questo caso infatti «il datore di lavoro è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass».

Viene anche chiarito che **chi lavora sempre in smart working non dovrà avere il pass**, che «*serve per accedere ai luoghi di lavoro*. In ogni caso - aggiunge però - lo smart working «*non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass*».

I datori di lavoro privati non dovranno avere delle piattaforme di controllo analoghe a quelle della scuola o del pubblico impiego.

«Al momento - si legge nella FAQ sul sito del governo - non sono previste piattaforme analoghe. Se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica».

Quanto ai **controlli**, il Governo sottolinea che quelle aziende che effettueranno le verifiche a campione sui dipendenti previste dalla legge non incorreranno nelle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass, «*a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge 127 del 2021*».

Il green pass non fa venire meno le regole di sicurezza previste dalle linee guida e dai protocolli vigenti e, dunque, rimane il metro di distanza nei luoghi di lavoro

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alle FAQ clicca qui.](#)

10. GREEN PASS PER LAVORATORI DIPENDENTI - L'analisi dei Consulenti del lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con l'**approfondimento del 23 settembre 2021** dal titolo "**La bussola per il Green pass nei luoghi di lavoro**", commenta le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro pubblici e privati da parte dei lavoratori in forza presso aziende, enti pubblici e che svolgono attività di formazione e volontariato, introdotte dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

L'analisi di dettaglio delle disposizioni del Governo, sintetizzate e schematizzate, è finalizzata a sottolineare le ricadute nella prassi quotidiana delle imprese e ad evidenziare quelle zone d'ombra ancora presenti nella norma licenziata dall'esecutivo: dai controlli sugli autonomi ai profili inerenti la privacy del lavoratore.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

11. ANTINCENDIO - Controllo e manutenzione degli impianti - Introdotta la figura del "Tecnico manutentore qualificato"

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, il **decreto del Ministero dell'interno 1° settembre 2021**, recante "**Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**".

Il decreto definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, come previsto dall'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3 del D.P.R. n. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro).

Due sono gli allegati al decreto:

ALLEGATO I - Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

ALLEGATO II - Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Una delle novità introdotte dal nuovo decreto è la figura del "**Tecnico manutentore qualificato**" per i controlli sugli impianti antincendio (art. 4).

Il decreto prevede che a svolgere gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio siano dei **tecnici manutentori qualificati**.

Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione.

Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

La **qualifica, valida su tutto il territorio nazionale**, si acquisisce al termine di un percorso indicato nell'Allegato II del Decreto.

Per ogni sistema antincendio, l'Allegato indica i contenuti del corso teorico e della formazione pratica e la durata dei corsi in ore.

L'Allegato indica inoltre le **conoscenze** che il tecnico manutentore qualificato deve acquisire, ma anche le abilità e le competenze per intervenire sugli impianti, ripararli, valutare la presenza di rischi e compilare la documentazione da consegnare al datore di lavoro.

La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è **rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell'apprendimento innanzi ad un'apposita commissione esaminatrice.

Il decreto **entrerà in vigore il 25 settembre 2022**, cioè un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, sono esonerati dalla frequenza del corso e possono chiedere di essere sottoposti direttamente al percorso di valutazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998 (art. 5).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12. PREVIDENZA INTEGRATIVA PUBBLICO IMPIEGO - Siglato l'Accordo sull'iscrizione automatica dei dipendenti al "Fondo Perseo Sirio"

Le parti sociali hanno siglato l'**Accordo che definisce modalità e regole di adesione al Fondo Pensione Perseo Sirio**, il fondo pensione complementare dei lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità.

In attuazione delle previsioni dettate dall'art. 1, comma 157, della Legge n. 205/2017 (*"Legge di bilancio 2018"*), Aran e sindacati, in data 16 settembre 2021, hanno, infatti, sottoscritto il così definito *"Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al 'Fondo nazionale pensione complementare Perseo Sirio', anche meditante forme di silenzio assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore"*.

L'Intesa, **operativa dal 17 settembre 2021**, si applica automaticamente ai lavoratori assunti a partire dal 2 gennaio 2019, i quali sono iscritti al *"Fondo"* anche tramite il silenzio-assenso, mentre per i lavoratori assunti precedentemente servirà una comunicazione specifica.

Il lavoratore, al momento dell'assunzione, riceve una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull'attività del Fondo pensione, sulla possibilità di iscriversi e sulla modalità di adesione mediante silenzio-assenso.

Nei 6 mesi successivi, il lavoratore può iscriversi direttamente o esprimere la volontà di non aderire.

Se il dipendente non manifesta alcuna volontà, allo scadere dei 6 mesi viene iscritto d'ufficio. Spetta al Fondo comunicare poi ai nuovi iscritti l'avvenuta adesione.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il Modulo di adesione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

13. RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO - In arrivo investimenti per 1,5 milioni di euro per le "Città Circolari" - In attesa dei decreti

Stanno per arrivare 1 miliardo e mezzo di euro di investimenti per le "Città circolari", la misura che punta a conseguire gli obiettivi di riciclo dei rifiuti fissati dalla normativa comunitaria: **massimo il 10% dei rifiuti in discarica e minimo il 65% avviato al riciclo.**

Lo rende noto il Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) annunciando per il 30 settembre la pubblicazione dei decreti con i criteri di selezione dei progetti relativi agli investimenti per le infrastrutture a supporto della raccolta differenziata e per gli **impianti di riciclo.**

Gli investimenti comprendono misure di potenziamento, digitalizzazione e ammodernamento delle **infrastrutture per la raccolta differenziata** e si muovono secondo tre assi:

- infrastrutturazione della raccolta differenziata,
- impianti per il riciclo delle frazioni della differenziata e
- flussi critici.

Ma, ad oggi, non ci risultano che i decreti in questione siano stati pubblicati.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

14. AUTORIZZAZIONI AL RECUPERO - Piena operatività del REcer dal 30 settembre

Il Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) - Direzione Generale per l'economia circolare (ECi) - ha reso noto che **a decorrere dalla data del 30 settembre 2021 il REcer** (*Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero*) **sarà pienamente operativo.**

Pertanto, **dal 30 settembre 2021, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni** e degli esiti delle procedure semplificate per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovranno **comunicano al momento del rilascio** – mediante il portale REcer – i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di recupero di rifiuti.

A decorrere **dalla medesima data**, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 21 aprile 2020, l'ISPRA trasmette al medesimo indirizzo le autorizzazioni raccolte ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dell'art. 14-bis, comma 9, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 (riguardante l'operazione di recupero del rifiuto che cessa di essere tale).

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

15. INERZIA DELLA P.A. - OBBLIGO ATTESTAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO - Le novità introdotte dai decreti semplificazione - Implicazioni operative

Secondo quanto stabilito al comma 1 dell'**articolo 20 della L. n. 241/1990**, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 (cioè i casi in cui è prevista la SCIA), nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

Attraverso il silenzio assenso, quindi, **il privato ottiene implicitamente l'autorizzazione allo svolgimento della sua attività senza subire i ritardi dell'azione amministrativa.**

Ma non solo.

Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione - secondo quanto stabilito dal nuovo comma 2-bis dell'art. 20, aggiunto dall'art. 62, della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. "*Decreto semplificazioni*") - è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'**attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda.**

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è **sostituita da una dichiarazione del privato**, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Viene così **introdotto l'obbligo di attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda presentata dal privato per effetto del decorso dei termini senza che sia stato adottato un provvedimento espresso.**

In buona sostanza, il legislatore **dispone un vero e proprio obbligo in capo all'amministrazione** di attestare, su richiesta del privato, la formazione del silenzio assenso (la sussistenza di un provvedimento amministrativo tacito), prevedendo che in caso di inadempimento a tale obbligo di certificazione da parte dell'amministrazione **il privato possa autocertificare l'avvenuta formazione del silenzio assenso.**

Tale norma è modellata sulla analoga disposizione speciale già prevista dall'art. 10, comma 1, lett. i), del D.L. n. 76/2020 (c.d. "*Decreto semplificazioni*"), convertito dalla L. n. 120/2020, in materia di edilizia, il quale ha introdotto l'obbligo in capo allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di rilasciare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento di rilascio del permesso di costruire in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego.

La nuova norma ha carattere generale e **si applica in tutti i casi in cui la legge prevede che all'inerzia procedimentale consegua un provvedimento tacito di accoglimento.**

La **ratio della norma** si rinviene nell'esigenza di garantire la certezza delle relazioni giuridiche e la piena spendibilità sul mercato di titoli abilitativi che, essendosi formati *per silentium*, incontrano evidenti difficoltà ad essere accettati soprattutto da banche e operatori privati cui il cittadino si rivolge per chiedere benefici finanziari o prestiti per avviare le attività abilitate con il silenzio assenso.

L'introduzione di una attestazione dell'amministrazione sulla formazione del provvedimento rende spendibile sul mercato titoli abilitativi che sono immateriali.

Il sistema, infine, ha trovato una quadratura con la previsione della possibilità in capo al privato di **autocertificare l'avvenuta formazione del titolo** una volta trascorsi 10 giorni dalla richiesta dell'attestazione senza che questa sia stata rilasciata (inerzia dell'amministrazione sulla istanza di attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio).

Va ricordato, sotto tale profilo, che - a seguito delle modifiche introdotte agli articoli 2, comma 1 e 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 dall'art. 30-*bis* introdotto dalla L. n. 120/2020, in fase di conversione del D.L. n. 76/2020 - **anche i privati sono obbligati ad accettare le autocertificazioni** presentate ai sensi del testo unico sulla documentazione amministrativa.

Prima della recente novella normativa, il privato avrebbe potuto soddisfare il proprio interesse ad attestare che si era comunque perfezionato un provvedimento amministrativo tacito, esclusivamente promuovendo innanzi al giudice amministrativo una azione di (mero) accertamento della formazione del silenzio assenso, ritenuta ammissibile dalla nota decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 29 luglio 2011.

16. FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER LE ATTIVITA' PROFESSIONALI - Domande di assegno ordinario dal 13 ottobre - Le indicazioni dell'INPS

Con il **Messaggio n. 3240 del 28 settembre 2021**, l'INPS rende indicazioni sulle modalità per la presentazione delle domande di accesso all'assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

I Fondi di solidarietà, inizialmente istituiti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, trovano oggi la loro disciplina nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (artt. 26-40).

Sono strumenti finalizzati ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Nel richiamare la **Circolare n. 77 del 26 maggio 2021**, con cui l'Istituto aveva illustrato l'ambito di applicazione e le istruzioni per il versamento della contribuzione ordinaria, nel citato Messaggio n. 3240/2021 l'INPS comunica che - ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 - la domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Inoltre, l'Istituto precisa che le prestazioni di assegno ordinario saranno riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.

Per gli eventi a partire dal 5 maggio al 28 settembre 2021 le istanze di intervento al Fondo possono essere presentate entro il 13 ottobre 2021.

Per eventi successivi al 28 settembre, il termine dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell'evento stesso.

La procedura è uguale per tutti i Fondi di solidarietà: il servizio per l'invio della domanda è raggiungibile dal sito INPS alla voce Prestazioni e servizi, da cui poi accedere alla funzione Servizi per le aziende e consulenti.

Dopo l'autenticazione, si deve selezionare dal menu il servizio CIG e Fondi di solidarietà > Fondi di solidarietà.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3240/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 77/2021 clicca qui.](#)

17. USURA - Indicati i Tassi effettivi globali medi dal 1° ottobre e al 31 dicembre 2021

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021, il **Decreto 24 settembre 2021** del Ministero dell'Economia e delle finanze, riguardante la rilevazione dei **tassi effettivi globali medi** ai sensi della legge **sull'usura**, periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2021, con applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.

La legge volta a contrastare il fenomeno dell'usura n. 108 del 1996 prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i **tassi effettivi globali medi**, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Per tale ragione i **tassi**, rilevati nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2021:

- vanno applicati a partire dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021;
- sono riportati dettagliatamente nella tabella allegata al decreto.

Il Ministero ha stabilito che i **tassi** riportati nella tabella vanno aumentati di 1/4, al quale va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non deve eccedere gli otto punti percentuali.

Inoltre la Banca d'Italia deve procedere per il trimestre 1° luglio 2021 - 30 settembre 2021 alla rilevazione dei **tassi effettivi globali medi** praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I tassi effettivi globali medi del nuovo decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

In particolare, secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si evidenzia che i **tassi di mora** pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di

durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

18. CORTE COSTITUZIONALE - Sono legittimi i DPCM per il contrasto al Covid

In attesa del deposito della sentenza, l'**Ufficio Stampa della Corte costituzionale**, con il **comunicato del 23 settembre 2021**, ha fatto sapere che la Corte costituzionale ha giudicato non fondate le questioni relative al D.L. n. 19/2020, convertito dalla L. n. 35/2020, in tema di "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", **poiché al Presidente del Consiglio non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del decreto legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa.**

Le questioni erano state sollevate d'**ufficio dal Giudice di pace di Frosinone**, ed afferivano alla presunta illegittimità costituzionale dei decreti-legge n. 6 e no 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l'adozione, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.), di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nella specie, un cittadino aveva proposto, alla competente Prefettura, opposizione contro la sanzione amministrativa di 400 euro inflittagli per essere uscito dall'abitazione durante il lockdown dell'aprile 2020, in violazione del divieto stabilito dal decreto-legge e in seguito dal D.P.C.M..

L'ente opposto si era costituito con memoria difensiva, con la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, e con il rigetto dello stesso.

A seguito del rinvio della causa per la discussione, il giudice di Pace aveva emesso l'ordinanza con cui ha **rimesso la causa innanzi alla Corte costituzionale** per la decisione della questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio, ritenendo la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione: i due decreti legge avrebbero delegato al Presidente del Consiglio una funzione legislativa e perciò sarebbero in contrasto con gli articoli 76, 77 e 78 della Costituzione.

La Consulta **ha ritenuto inammissibili le censure al D.L. n. 6**, in quanto non applicabile al caso concreto. Ha poi giudicato **non fondate le questioni relative al D.L. n. 19**, poiché al Presidente del Consiglio non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del decreto-legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

19. CONTRIBUTO IVASS - Definite misura e modalità di versamento per il 2021

Con **due distinti decreti del 9 settembre 2021** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, sono state disciplinate, per **l'anno 2021**:

- misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo **dovuto dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione**;
- misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza **dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione** e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2021.

I decreti che stabiliscono per l'anno 2021 le misure e le modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS):

- del contributo dovuto dalle **imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione** (*imprese con sede legale in Italia e sedi secondarie delle imprese extracomunitarie stabilite in Italia*),
- del contributo di vigilanza dovuto dagli **intermediari di assicurazione e riassicurazione** (*agenti di assicurazione, broker, produttori diretti, banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane, intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari*) e
- del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la **prova di idoneità per la sessione d'esame 2021**.

In particolare, il **contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2021** all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nelle seguenti misure:

- a) **0,46 per mille** dei premi incassati nel 2020 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
- b) **0,10 per mille** dei premi incassati in Italia nel 2020 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.

Per la determinazione di quanto dovuto, si fa riferimento ai premi incassati nell'esercizio 2020 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata in misura pari al 4,12 per cento dei predetti premi.

Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari alla data **del 30 maggio 2021**.

Il contributo di vigilanza per l'anno 2021 è versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87.

Il contributo si paga in due rate:

- una di acconto, **entro il 31 gennaio**, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente;
- una a saldo e conguaglio, **entro il 31 luglio** (ovvero nei termini stabiliti dall'Istituto dopo l'emanazione del decreto annuale).

La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2021, è stabilito nella misura di **70,00 euro**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto intermediari clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto imprese di assicurazione e riassicurazione clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) AL VIA IL NUOVO PORTALE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Dal 18 settembre 2021 è in linea il **nuovo portale della Giustizia Tributaria**, completamente rinnovato nella grafica e nell'organizzazione dei contenuti per consentire agli utenti una più facile usabilità dei servizi e una piena fruibilità delle informazioni.

Il nuovo portale della Giustizia Tributaria è organizzato in sezioni dalle quali è possibile accedere rapidamente alle informazioni più rilevanti.

Le diverse macro-aree tematiche del portale, raggiungibili dal menu principale, mettono a disposizione dei visitatori gli approfondimenti sulle materie e i servizi telematici della Giustizia Tributaria.

Il portale è stato realizzato con tecnologia responsive per adattarsi graficamente in modo automatico ai diversi tipi di dispositivo (computer, tablet, smartphone) e rispetta pienamente i requisiti delle "Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici" emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), al fine di erogare servizi e fornire informazioni fruibili anche per coloro che necessitano di tecnologie assistive.

LINK:

[Per accedere al nuovo portale clicca qui.](#)

2) DELIBERE REGOLAMENTARI ENTI LOCALI - INVIO TELEMATICO IN FORMATO ELETTRONICO OBBLIGATORIO DAL 2022

L'obbligo di utilizzare il formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle finanze con la **risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021**.

Nessun ulteriore onere grava in capo ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno già eseguito la trasmissione degli atti concernenti l'anno 2021.

L'invio deve avvenire, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, **esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli atti in questione nel Portale del federalismo fiscale**, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 7/DF/2021 clicca qui.](#)

3) RISCOSSIONE - DAL 27 SETTEMBRE ATTIVO UN NUOVO SPORTELLO ONLINE - ASSISTENZA IN VIDEOCHIAMATA

Dal 27 settembre 2021 prende il via il nuovo sportello online di Agenzia delle Entrate-Riscossione per ricevere assistenza ed eseguire operazioni con una semplice videochiamata.

Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con un comunicato stampa del 23 settembre 2021, con cui ha anche specificato che il servizio, in questa prima fase sperimentale, sarà disponibile solo per le province di Roma, Lecce, Brescia e Bari a cui seguiranno, entro la prima metà di ottobre, Milano, Modena e Bologna.

Il servizio sarà poi progressivamente esteso in altri ambiti territoriali.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

4) ECOBONUS - DAL 28 SETTEMBRE AL VIA PRENOTAZIONI PER ACQUISTO AUTO USATE - STANZIATI 40 MILIONI DI EURO

A partire dalle ore 10:00 di martedì **28 settembre** i concessionari potranno accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni degli **incentivi** per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati a **basse emissioni**.

Per il nuovo incentivo sono messi a disposizione 40 milioni di euro per l'acquisto di un veicolo usato di classe euro non inferiore a 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

Il contributo viene riconosciuto solo con **rottamazione** e si differenzia a seconda della fascia di emissioni del veicolo usato che si acquista:

- 0-60: 2.000 euro
- 61-90: 1.000 euro
- 91-160: 750 euro.

Il veicolo rottamato dovrà essere della medesima categoria di quello acquistato, immatricolato da almeno 10 anni e intestato da almeno 12 mesi all'acquirente o ad un familiare convivente.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

5) LA SICUREZZA DEL CICLISTA URBANO - DISPONIBILE UNA PREZIOSA GUIDA

Nell'ambito delle iniziative della Settimana Europea della Mobilità 2021, che si è svolta dal 16 al 22 settembre scorso, l'ISPRA ha pubblicato, in collaborazione con la FIAB e i Ciclomobilisti e con il patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica (MITE), la guida **"La sicurezza del ciclista urbano. Una responsabilità condivisa. Suggerimenti per la sicurezza attiva, norme e leggi"**.

La pubblicazione intende promuovere l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti in città fornendo suggerimenti, rivolti ai ciclisti ma anche agli automobilisti, sui comportamenti da tenere e le norme in materia di sicurezza stradale per chi usa la bici.

LINK:

[Per scaricare il testo della GUIDA clicca qui.](#)

6) CONTRIBUTI COVID EROGATI DAI COMUNI - SENZA RITENUTA D'ACCONTO

Le sovvenzioni erogate una tantum dal Comune in favore di talune attività d'impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 non sono da assoggettare alla ritenuta del 4% a titolo di acconto prevista dall'art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 629 del 28 settembre 2021**.

in applicazione del comma 1 dell'articolo 10-bis (rubricato «*Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19*»), del D.L. n. 137/2020 (cd. "Decreto Ristori"), convertito dalla L. n. 176/2020, le sovvenzioni una tantum di cui trattasi - fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 54 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 - non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Il regime di esenzione è da riconoscersi nel presupposto che tali forme di sostegno economico siano diverse da quelle esistenti prima dell'emergenza epidemiologica.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 629/2021 clicca qui.](#)

7) STRALCIO DELLE CARTELLE – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia Entrate, con la **circolare n. 11/E del 22 settembre 2021**, ha fornito chiarimenti in merito allo **stralcio automatico dei carichi** che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo non superiore a 5.000 euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall'art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni*"), convertito dalla L. n. 69/2021.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 11/E/2021 clicca qui.](#)

8) IL SETTORE TURISTICO E LA PANDEMIA DI COVID-19 – UNA RICERCA DALLA BANCA D'ITALIA

Nel 2020 la pandemia di Covid-19 ha determinato un'intensa flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale. Il calo ha riguardato in misura più marcata la componente internazionale e, tra le aree geografiche, il Centro e il Mezzogiorno.

La crisi pandemica si è riflessa in un **deterioramento delle condizioni occupazionali** e in una **contrazione del fatturato del settore turistico più marcati rispetto agli altri comparti**.

Le imprese turistiche hanno fronteggiato il maggiore **fabbisogno di liquidità** che ne è derivato facendo ampio ricorso ai finanziamenti erogati da banche e società finanziarie; il ricorso alle moratorie e alle garanzie previste dagli interventi pubblici è stato più intenso rispetto agli altri settori in tutte le aree del Paese.

La crisi non si è invece ancora riflessa negativamente sul numero di imprese attive e sulla qualità del credito in connessione con le moratorie e le misure di sostegno all'attività di impresa.

Tuttavia, per le aziende del settore turistico la maggiore leva finanziaria alla vigilia della pandemia e il più elevato incremento dei prestiti nel 2020 potrebbero indurre un **rischio di sovraindebitamento**.

Per chi fosse interessato alla problematica segnaliamo un documento dal titolo "**Il settore turistico e la pandemia di Covid-19**", curato da Cristina Demma, una ricercatrice della Banca d'Italia.

LINK:

[Per consultare il testo della pubblicazione, clicca qui.](#)

9) SMARTPHONE - ATTENZIONE AL MICROFONO SEMPRE ACCESO - INDAGINE DEL GARANTE PRIVACY SULLE APP "RUBADATI"

il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato, in seguito ad un servizio televisivo e a molteplici segnalazioni da parte di alcuni utenti, un'indagine inerente un fenomeno sempre più diffuso: **il nostro smartphone ci ascolta ed è sempre pronto a carpire informazioni rivendute poi a società per fare proposte commerciali**.

Tale fenomeno sembrerebbe causato anche dalle app che scarichiamo quotidianamente, le quali richiedono, tra le autorizzazioni di accesso al momento del download, la possibilità di poter utilizzare il microfono del cellulare.

Basta poco: nel momento in cui si pronunciano alcune parole chiave inerenti i propri gusti, progetti, viaggi o desideri, ecco che compaiono sullo smartphone le pubblicità del tema trattato pochi attimi prima.

L'Autorità ha avviato un'istruttoria, in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, al fine di esaminare una serie di app tra le più scaricate. L'obiettivo consiste nel permettere ad utenti e consumatori di fare scelte libere e consapevoli.

LINK:

[Per saperne di più, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Repubblica italiana

I provvedimenti scelti per voi

(dal 20 settembre al 2 Ottobre 2021)

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 19 agosto 2021: Riforma organizzativa del servizio di tesoreria statale svolto dalla Banca d'Italia. (Gazzetta Ufficiale n. 225 del 20 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 9 settembre 2021: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2021, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 9 settembre 2021: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2021, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 1 giugno 2021: Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere del «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità». (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 17 settembre 2021: Apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo e direttive in materia occupazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128: Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica. (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 3 agosto 2021, n. 129: Regolamento recante adeguamento della tariffa di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161. (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'interno - Decreto 1 settembre 2021: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Decreto-Legge 27 settembre 2021, n. 130: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 27 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

11) Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131: Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Decreto-Legge 30 settembre 2021, n. 132: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. (Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

13) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 24 settembre 2021: Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2021. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Legge 24 settembre 2021, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 2 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 111/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Unione europea

I provvedimenti scelti per voi

(dal 20 Settembre al 2 Ottobre 2021)

1) Regolamento delegato (UE) 2021/1722 della Commissione del 18 giugno 2021 che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nel contesto della vigilanza sugli istituti di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 343 del 28 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)